

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1082)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PELIZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1973

Modifica al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, concernente la valutazione ai fini degli aumenti periodici di stipendio del servizio prestato dai dipendenti degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934, nel mentre stabilisce non potersi riconoscere il servizio prestato presso altri enti locali, autorizza il riconoscimento del servizio prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o avventizi, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Per i dipendenti dello Stato, l'articolo 21 del regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, concedeva l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestati nella qualifica di straordinario o di avventizio, purchè il periodo stesso fosse stato prestato in modo continuativo e l'assunzione in ruolo avesse avuto luogo senza interruzione. A modifica di detto articolo, l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riconosce ai dipendenti statali il servizio comunque

prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera.

Il Ministero dell'interno con circolare numero 17200/A/48.2412 del 31 dicembre 1951, in conformità al parere manifestato dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto che la norma relativa al riconoscimento del servizio preruolo è da considerarsi applicabile anche ai segretari comunali per il servizio non di ruolo prestato come reggenti o supplenti, anche in comuni diversi da quello ove, poi, hanno conseguito la titolarità, purchè detto servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità fino alla data di nomina ad un posto di ruolo iniziale della carriera di segretario comunale. Inoltre l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sul riordino della carriera dei segretari comunali e provinciali, riconosce,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai fini del computo dell'anzianità di servizio, l'intero servizio prestato nella qualifica di incaricato delle funzioni di segretario comunale e per la metà quello prestato nella qualifica di vice segretario o capo ripartizione di ruolo presso comuni o provincie.

Gli articoli 1 e 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, hanno riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato dagli ufficiali sanitari e dai sanitari condotti (medico, veterinario ed ostetrica) presso altri enti locali.

In occasione del riassetto delle carriere, delle qualifiche e delle retribuzioni del personale dipendente, con decorrenza 1° luglio 1970, è stato in più casi riconosciuto da comuni e provincie per intero il servizio anteriormente prestato all'atto della immissione in ruolo.

Nella stessa occasione sono stati anche riconosciuti i servizi pregressi prestati dai dipendenti comunali in posizione di ruolo o non di ruolo, agli effetti della carriera nella qualifica a tale data ricoperta, nella misura del 50 per cento.

Inoltre, l'accordo raggiunto tra il Ministero dell'interno, le associazioni degli enti locali territoriali (ANCI e UPI) e le organizzazioni sindacali di categoria circa il riassetto delle qualifiche, delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti degli enti locali (circolare 27 maggio 1970, n. 2/70) ha dato la pos-

sibilità di inquadrare il personale degli enti locali secondo una norma uniforme:

1) carriere impiegatizie:

- a) direttive;
- b) di concetto;
- c) esecutive;

2) carriere salariali:

- a) operaie;
- b) ausiliarie,

e qualifiche analoghe per ogni carriera.

Ciò facilita il riconoscimento del servizio prestato da dipendenti presso altre amministrazioni locali ed in particolare da personale che, per necessità di famiglia (continuazione degli studi nelle scuole secondarie superiori o nelle Università), partecipa a concorsi in località diverse da quelle nelle quali in precedenza prestava servizio. Inoltre agevola i piccoli comuni, i cui ruoli prevedono posti unici per determinate qualifiche, nel procurarsi personale già pratico del servizio medesimo.

Si ritiene infine equo che a detto riconoscimento venga data decorrenza dal 1° luglio 1970, perchè sotto tale data ha avuto luogo il riassetto delle qualifiche, delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali.

Per questi motivi si propone l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, successivamente modificato, è ulteriormente modificato come segue:

« Ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio o salario, gli enti locali sono autorizzati a stabilire, nei regolamenti del personale, il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato dai propri dipendenti presso altri enti locali in posti della stessa carriera con qualifiche uguali o superiori; e per metà quello prestato dai medesimi in qualità di avventizio o provvisorio nella stessa carriera e qualifica e quello di ruolo prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

La presente norma ha effetto dal 1° luglio 1970 ».